

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 17/12/2025

FATTO

In relazione al contratto di finanziamento contro cessione del quinto stipulato in data 26/03/2019, il ricorrente si rivolge all'Arbitro, al quale chiede il "il giusto rimborso delle spese ricorrenti legate alla durata della cessione del quinto".

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo che, in data 26/03/2019, il ricorrente e l'intermediario hanno sottoscritto un contratto di prestito personale rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote dello stipendio, ciascuna pari ad € 361,05, per un totale di 120 rate. Successivamente, in data 06/07/2025, il ricorrente ha trasmesso al resistente formale reclamo, con il quale ha chiesto il rimborso degli oneri non goduti relativo al richiamato finanziamento. L'intermediario ritiene che la richiesta restitutoria degli oneri non goduti relativi al richiamato finanziamento sia del tutto infondata, dal momento che il finanziamento non risulta essere estinto anticipatamente. Pertanto, l'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-sexies t.u.b.).

Orbene, il Collegio rileva che l'intermediario eccepisce l'infondatezza della richiesta restitutoria degli oneri non goduti relativi al finanziamento avanzata dal ricorrente, dal momento che il contratto di finanziamento non risulta essere stato estinto anticipatamente. Sul punto, il ricorrente si è peraltro

limitato ad allegare un conteggio estintivo calcolato al 01/02/2025, mentre non è presente in atti la relativa liberatoria.

Invero, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, non risulta che il ricorrente abbia estinto anticipatamente il contratto in questione.

Il ricorrente, del resto, non ha prodotto la documentazione contrattuale relativa al finanziamento oggetto di ricorso.

Ove occorra, il Collegio richiama quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 7716/17, per la quale, qualora il ricorrente non sia riuscito “a fornire la prova dei fatti (costitutivi) rilevanti e controversi posti a base della domanda, non può risultare vittorioso”, con la precisazione che “deve senz’altro escludersi che la integrazione istruttoria [ex art. 8 del Regolamento per il funzionamento dell’Organo decidente dell’ABF] possa compensare la prova di un fatto del tutto assente, sia perché la integrabilità presuppone logicamente la esistenza di una prova, sia pure “insufficiente”, sia perché altrimenti verrebbe sconvolto il principio “sostanziale” dell’onere della prova senza la chiara presenza di una disposizione deviante”.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il ricorso non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE